

# COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15  
22100 COMO

**Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020**

## DETERMINAZIONE N. 135/2021 DEL 02.08.2021

**OGGETTO:** Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, della fornitura di due maschere in negativo con supporto in pvc per la riproduzione del logo di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico

N. CIG Z9432A7B8C

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

### CONSIDERATO


**che** CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

**che** al fine di provvedere alla gestione di cui sopra, è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di due maschere in negativo con supporto in pvc per la riproduzione del logo di CSU;

**che** a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C., C.F. 00885900142, con sede in Morbegno (23017 SO), in via Strada Comune di Campagna n. 26, quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura di cui sopra;

**che** l'offerta di tale fornitura da parte di MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C. risulta congrua ed idonea;

**considerato che** ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui sopra;



**considerato** il Documento Unico di Regolarità Contributiva di MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C. prot. INAIL n. 27447427 avente scadenza in data 10.09.2021 ed esito regolare;

**ritenuto** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

### **DETERMINA**

**di** aggiudicare a **MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C.**, C.F. 00885900142, con sede in Morbegno (23017 SO), la fornitura di due maschere in negativo con supporto in pvc per la riproduzione del logo di CSU, fornitura come dettagliatamente indicata nel relativo Modulo d'Ordine, per l'importo di **€ 800,00 (ottocento/00)**, oltre Iva di legge;

**che** la fattura relativa alla fornitura di cui sopra verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

**che** MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

**che** MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

**che** per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con MONDO ADESIVO s.a.s. di Fanchi C. E C. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

**che**, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

**che** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO  
Geom. Orlando Ventimiglia

